Giuseppe Dalla Torre

emerito di diritto canonico ed ecclesiastico nella Libera Università Maria ss. Assunta - LUMSA

**Declino dello Stato moderno**

**e metamorfosi dello *Ius Publicum Ecclesiasticum***

1. *Premessa*

In un importante lavoro sulla monarchia papale nella prima età moderna, un grande storico italiano recentemente scomparso, Paolo Prodi, scriveva: “la coscienza della crisi dello Stato moderno anche nelle sue ultime incarnazioni e lo sviluppo dell’interesse per la ripresa di un discorso di autonomia della sfera del sociale, non più da un punto di vista retrospettivo e medievistico, porta a nuove prospettive: usciti dall’età della Controriforma stiamo anche uscendo dall’eone dello Stato moderno come espressione dell’individualismo politico e del monopolio della forza e dell’ordinamento giuridico” [[1]](#footnote-1).

Queste considerazioni erano vergate a conclusione di una ponderosa e documentatissima indagine sul ruolo avuto dal Papato nella costruzione del sistema europeo degli Stati al crollo della medievale *Respublica Christiana* e sul paradigma costituito dallo Stato Pontificio per gli Stati moderni. Esse ben si prestano ad introdurre le riflessioni che qui si vogliono proporre, dirette ad indagare, seppure per spunti e frammenti, l’incidenza che il declino dello Stato moderno sotto i nostri occhi viene ad avere sulle metamorfosi dello *Ius Publicum Ecclesiasticum Externum*: una disciplina nata proprio con il sorgere, alla fine dell’età di mezzo, di una peculiare forma di organizzazione della comunità politica che chiamiamo – appunto – Stato moderno, molto differente rispetto alla pluralità di forme che nella storia avevano precedentemente assunto le istituzioni politiche.

In effetti quello dei rapporti tra Chiesa e potere politico è un problema di sempre: l’età antica e l’età medioevale lo hanno ben conosciuto [[2]](#footnote-2); esso tuttavia ha assunto forme peculiari con la modernità. Il diritto canonico è sempre stato investito della questione, ma solo in età moderna, dinnanzi all’ascesa della forma-Stato, ne ha fatto oggetto di una riflessione specifica, dando appunto vita a quel ramo di sapere che è stato costituito dallo *Ius Publicum*. Dunque è legittimo porsi il problema: il tramonto dello Stato moderno è destinato a segnare anche il tramonto dello *Ius Publicum*?, o quantomeno, a provocarne delle incisive metamorfosi?

Che delle metamorfosi siano in atto, seppure non sempre chiaramente percettibili, lo indica un dato formale ma incontrovertibile: lo *Ius Publicum* continua a sussistere quale ramo del diritto canonico, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista dottrinale, e tuttavia la tradizionale denominazione è pressoché scomparsa, senza che sia stata sostituita da altra comunemente accettata dai cultori della disciplina [[3]](#footnote-3). Personalmente, nel volume monografico che in qualche modo riprende e riassume tutta l’esperienza di una vita di ricerca sul tema, ho preferito ricorrere, per il titolo, ad una metafora di ascendenza agostiniana: *La città sul monte* [[4]](#footnote-4). Una metafora suggestiva, che però a sua volta ha richiesto una precisazione descrittiva, vale a dire che si trattava del “contributo ad una teoria canonistica delle relazioni fra Chiesa e Comunità politica”.

La lettura comune della scomparsa della denominazione stessa di *Ius Publicum*, come delle trasformazioni dei suoi contenuti, è fatta risalire agli effetti del Concilio Vaticano II: si pensi soltanto alla critica all’antica categoria, costitutiva di tutta la concezione giuspubblicistica canonica, della Chiesa come *societas iuridice perfecta*, ad opera della canonistica postconciliare [[5]](#footnote-5). Una lettura comprensibile e sostanzialmente condivisibile, anche se gli studiosi della materia si sono in genere salvati con una operazione, per certi aspetti puramente trasformistica, sostituendo la qualificazione della Chiesa come *societas perfecta* con la qualificazione dell’ordinamento canonico quale ordinamento giuridico primario, originario, sovrano [[6]](#footnote-6).

Ma è proprio certo che le metamorfosi, o addirittura la preconizzata fine, del *Ius Publicum* provengano esclusivamente da spinte endogene, interne alla realtà ecclesiale?; non è possibile che esse siano (anche) il frutto del declinare e del venir meno della controparte, lo Stato moderno appunto, al sorgere ed all’ascesa del quale tale disciplina è nata, quasi per contrappunto?

Su questi interrogativi vogliamo svolgere qualche considerazione.

2. *L’ ascesa dello Stato moderno …*

Parlare di Stato, o Stato moderno, significa fare riferimento ad una forma di organizzazione della comunità politica del tutto peculiare, che non ha precedenti storici e che probabilmente non avrà un futuro identico alle esperienze che ormai sono alle spalle. Detto altrimenti la storia umana, nei diversi momenti e nelle differenti culture, ha conosciuto una molteplicità di forme organizzative della comunità politica; una di esse, relativa ad un periodo storico determinato e ad una realtà geo-politica concreta, è ciò che chiamiamo Stato. Il periodo storico è quello che parte dal XIV-XV secolo, anche se alcuni elementi sono rintracciabili già nella speculazione politica e giuridica medievale [[7]](#footnote-7); la realtà geo-politica è quella europea, dove l’idea di Stato si alimenta di presupposti rinvenibili nella cultura cristiana degli europei, anche se si tratta di un’idea e di una esperienza che successivamente attecchiscono pure fuori del vecchio continente, nelle aree civilizzate del mondo.

Come è stato notato l’elemento centrale della differenziazione dello Stato moderno, rispetto alle altre forme di organizzazione della comunità politica, consiste “nel progressivo accentramento del potere secondo un’istanza sempre più ampia, che finisce col comprendere l’intero ambito dei rapporti politici”. Più precisamente “da questo processo, fondato a sua volta sulla concomitante affermazione del principio della territorialità dell’obbligazione politica e sulla progressiva acquisizione della impersonalità del comando politico, attraverso l’evoluzione del concetto di *officium*, scaturiscono i tratti essenziali di una nuova forma di organizzazione politica” [[8]](#footnote-8).

Si tratta naturalmente di un processo che si sviluppa nel divenire della storia, all’interno del quale possono distinguersi fasi diverse che segnano progressivamente una nascita ed una ascesa fino alla completezza della configurazione istituzionale. Per quanto qui interessa, e con riferimento al piano politico-giuridico, si devono notare alcuni tratti essenziali della organizzazione che si istituzionalizza.

Innanzitutto la sovranità, idea per la quale non esiste altra autorità ed altra legge al di sopra di chi *super est*: l’idea tutta medievale di una società fortemente gerarchizzata, nella quale nessuna autorità è svincolata da un’autorità superiore – anche il Pontefice è *Vicarius* di Cristo, come tale ha poteri delegati, perciò limitati – viene spazzata via. Di sovraordinazione della autorità ecclesiastica a quella civile, alla fine, non v’è più traccia [[9]](#footnote-9).

In secondo luogo la progressiva eliminazione della pluralità di fonti del diritto, che aveva caratterizzato l’età di mezzo, con la progressiva affermazione del monopolio della forza legittima, riflesso dell’accentramento del potere. Il diritto viene poco a poco ridotto alla legge, ed a sua volta la produzione di questa è riservata allo Stato [[10]](#footnote-10). Al termine di questa evoluzione, e siamo all’apogeo dello Stato liberale Ottocentesco, il diritto canonico è messo fuori dall’ordinamento giuridico statale; addirittura ne viene messa in dubbio la stessa giuridicità, non essendo prodotto del legislatore statale [[11]](#footnote-11).

In terzo luogo la affermazione sempre più netta e rigorosa del principio di territorialità, come ambito di espansione del potere politico ma anche come limite di demarcazione dell’efficacia del diritto positivo. Ogni ordinamento giuridico di conseguenza è chiuso territorialmente, ma anche autoreferenziale. Di qui diritto secolare e diritto canonico non più come fonti normative che incarnano un unico ordinamento: l’ *utrumque ius* della *Respublica christiana*; ma come due ordinamenti giuridici uno esterno all’altro, cioè stranieri fra di loro.

Infine l’assoggettamento alla autorità dello Stato delle varie formazioni sociali che esprimevano in una rete complessa ed articolata la relazionalità propria dell’uomo; un assoggettamento che giunge sotto la Rivoluzione francese, con la legge Le Chapelier del 1791, alla loro soppressione. Una diffidenza che non verrà meno neppure con lo Stato liberale, il quale pure astrattamente si fa paladino delle libertà, tra cui è quella di associazione. La Chiesa, che si sostanza in una pluralità di formazioni sociali e per certi aspetti è una delle formazioni sociali che incarnano la società civile, viene pienamente colpita.

Ambiguo poi il divenire dello Stato moderno sui rapporti con il fenomeno religioso e, segnatamente, con la Chiesa cattolica.

Da un lato, infatti, si verifica la rottura di continuità nel passaggio dagli Stati confessionisti cattolici del XVII-XVIII secolo, agli Stati laici (ma più spesso laicisti), separatisti, secolarizzati che seguono nel XIX e XX secolo. Ma dall’altro lato si coglie una singolare continuità nella politica e nella legislazione statale in materia ecclesiastica, caratterizzata sostanzialmente da un robusto e penetrante giurisdizionalismo: quello confessionista delle monarchie dell’*ancien régime*, quello aconfessionale e laico degli Stati liberali. Perché contrariamente ad ogni affermazione formale di separatismo e di laicità, prosegue una esperienza sostanzialmente giurisdizionalista. Un’ambiguità che, per noi italiani, è sottilmente soggiacente alla famosa formula del separatismo liberale del conte di Cavour, il grande artefice dell’unità d’Italia, che parlava di “libera Chiesa *in* libero Stato” e non, come il programma separatista avrebbe presupposto, di “libera Chiesa *e* libero Stato” [[12]](#footnote-12).

Del resto, come si è efficacemente detto a livello storico, “il moderno nasce dalla dialettica e dall’osmosi tra i due poli – in dialettica o dualismo – che trovano in modi diversi nel processo di confessionalizzazione il loro cardine. Chiese e Stati sono legati per la vita e per la morte a questo processo comune” [[13]](#footnote-13).

Come si comprende, diversi fattori hanno militato perché alla Chiesa, dopo i rassicuranti equilibri nati dalla medievale lotta per le investiture, si ponessero ben definiti problemi di difesa e di contrapposizione.

3. *…e la nascita dell’IPEE*

Lo *Ius Publicum Ecclesiasticum Externum*, lo sappiamo, nasce da qui. Studi qualificatissimi, e risalenti nel tempo, ne hanno messo in evidenza ragioni, tempi, modalità [[14]](#footnote-14).

In sostanza, dinnanzi ad uno Stato moderno che pretendeva di assoggettare la Chiesa alla propria sovranità, questa reagisce ricollocandosi – nella sua dimensione giuridico-istituzionale – all’esterno della sfera giuridica statuale; tende ad emanciparsi dal giurisdizionalismo confessionista e poi da quello laico – ideologicamente opposti, ma con lo stesso abbraccio soffocante–, ricollocandosi in una posizione giuridica non più di superiorità ma di parità. Una posizione che è resa possibile dalla nascente società internazionale: per definizione paritaria e non gerarchica, nella quale i soggetti non sono disciplinati da un legislatore superiore, bensì dal riconoscimento reciproco e dalla comune volontà di dettare norme a sé stessi attraverso l’attività convenzionale.

Le proposizioni contenute nell’enciclica *Immortale Dei* di Leone XIII (1885), che partendo dall’assioma secondo cui *societates sunt uti fines* giungono all’affermazione di una Chiesa come *societas in proprio ordine maxima*, così come lo è lo Stato nell’ordine suo, quello secolare, non sono altro che il punto di arrivo di una evoluzione partita nell’età della Controriforma utilizzando formule già elaborate dalla canonistica classica, come quella dell’*Ecclesia reipublicae comparatur*, per giungere ad affermare con Roberto Bellarmino che la Chiesa è “una comunità di uomini tanto visibile e palpabile quanto la comunità del popolo romano, il regno di Francia o la repubblica di Venezia” [[15]](#footnote-15).

Dunque rispetto alle pretese giurisdizionalistiche degli Stati, ragioni difensive della *libertas Ecclesiae* e ragioni apologetiche avevano, insieme, favorito l’assimilazione analogica della figura giuridica della Chiesa a quella dello Stato: in qualche modo la Chiesa si presenta – secondo i vecchi stilemi dello *Ius publicum ecclesiasticum externum* – come una entità paragonabile agli Stati.

Sono esigenze esterne alla istituzione ecclesiastica ad imporre siffatto riassestamento, che porta a ricondurre – verrebbe da dire a “ridurre” – la problematica dei rapporti con l’autorità politica tutta intera all’interno della prospettiva internazionalistica. Partendo dall’assioma delle *societates uti fines* magistero e dottrina canonistica continueranno a ribadire che la Chiesa è superiore allo Stato, posto che lo spirituale è superiore al temporale, tuttavia accetteranno che sul piano giuridico, quello internazionalistico, siano in una posizione di parità [[16]](#footnote-16). Ma il diritto canonico non viene così determinato esclusivamente nelle sue relazioni *ad extra*; come ho cercato di mettere in luce in altra occasione tutto il diritto canonico finisce per essere condizionato dalle peculiari prospettazioni poste dalla nuova disciplina dello *Ius Publicum*: anche la codificazione del 1917 (ed in parte pure quella del 1983) è frutto di codeste prospettazioni [[17]](#footnote-17).

Da questo punto di vista l’attività concordataria [[18]](#footnote-18), che si sviluppa progressivamente proprio sul paradigma internazionalistico, è sostenuta nell’ordinamento interno canonico dalla rivendicazione di *iura nativa Ecclesiae*: una rivendicazione ripetuta in vari ambiti delle competenze ecclesiastiche che, se riguardata con sensibilità comparatistica a quanto accade nei rapporti fra ordinamenti giuridici statali, non può non sorprendere, nella misura in cui pone degli obblighi giuridici – in genere di astensione – nei confronti di soggetti esterni ed estranei all’ordinamento canonico, quali sono gli Stati. È evidente che la *ratio* delle disposizioni in cui tale rivendicazione è contenuta si coglie in rapporto alla singolarità che marca i rapporti tra Chiesa e Stato rispetto ai rapporti tra Stato e Stato: in questi ultimi, infatti, sono nettamente distinti popolo, territorio e sovranità, mentre nel caso delle relazioni tra Chiesa e Stato si verifica la insistenza di due sovranità sullo stesso popolo (almeno potenzialmente) e sullo stesso territorio.

Per le considerazioni che stiamo sviluppando resta la singolarità di formulazioni normative, dietro alle quali è tutto un vissuto storico nel quale quegli *iura Ecclesiae* sono stati ripetutamente minacciati o addirittura lesi dai poteri politici.

4. *Una forma di organizzazione della comunità politica in declino*

Che la forma di organizzazione della comunità politica che chiamiamo Stato moderno stia declinando, è un fenomeno sotto gli occhi di tutti. Anche di coloro che non vogliono guardare e che, in questo Occidente agli inizi del nuovo secolo e del nuovo millennio, si battono pateticamente per un “recupero di sovranità” dei loro Stati (il cosiddetto “sovranismo”, come si dice con un brutto neologismo [[19]](#footnote-19)).

Il declino della forma-Stato è dovuto a diverse ragioni, ma in particolare a due: una di carattere fattuale, l’altra di carattere ideologico.

La prima è data dal fenomeno, ormai ben conosciuto, della globalizzazione; un fenomeno dalle molte facce, delle quali davvero preminente e per certi aspetti assorbente è quella economica. La globalizzazione dei processi, delle relazioni, degli interessi abbatte progressivamente le frontiere; nessuno Stato è più un’isola né può isolarsi dal resto del mondo, anche se lo volesse [[20]](#footnote-20). La transnazionalità dei fenomeni sfugge al controllo degli Stati e conseguentemente alla loro regolamentazione giuridica. La chiusura e l’autosufficienza degli ordinamenti giuridici statuali, con i loro inderogabili limiti di ordine pubblico, è un ricordo del passato; diritti appartenenti a famiglie giuridiche diverse si sovrappongono e si confondono; rinasce uno *ius mercatorum* [[21]](#footnote-21), dunque non più di origine statale, così come le giurisdizioni nazionali vengono emarginate dal progressivo ricorso alla giurisdizione privata, arbitrale.

Con un certo stupore veniamo a conoscere fenomeni, impensabili fino a poco tempo fa, di ultraterritorialità della legge e della giurisdizione, con quello, connesso, dell’accrescersi delle giurisdizioni concorrenti [[22]](#footnote-22).

Insomma: la globalizzazione abbatte i confini tradizionali, sostituendoli con confini diversi: quelli mercantili, o quelli religiosi. Ma l’eliminazione della dimensione territoriale che, nella sua essenzialità, è costitutiva dello Stato moderno, è fattore e segno del declino di quest’ultimo. Pertanto ha perfettamente ragione Papa Francesco, quando ripete che il tempo è superiore allo spazio, che occorre generare processi, attivare cambiamenti, più che presidiare un territorio o difendere il proprio spazio [[23]](#footnote-23).

Tutto ciò ha un impatto molto forte sul terreno del diritto.

L’altra ragione del declino dello Stato moderno, che ho detto ideologica, è da individuare nella fine del concetto di sovranità, su cui esso tutto si costruiva.

Lo Stato è sempre meno sovrano per il moltiplicarsi delle istanze sovranazionali ed internazionali, con sempre maggiori poteri di intervento nei suoi *interna corporis*; per il frantumarsi, nel suo interno, nei rinascenti localismi, reazione alla globalizzazione con le sue spinte alla omologazione. I fenomeni localistici, che ben conosciamo in tutti i nostri Paesi, sono anche espressione di rivendicazioni di sussidiarietà dinnanzi all’accentramento dello Stato moderno; ma costituiscono a mio avviso la reazione, a livello di psicologia sociale, al processo di “omogeneizzazione universale” indotto dalla globalizzazione: si vanno a riscoprire le proprie radici per non perdere la propria identità.

Ma lo Stato non è più sovrano, direi per definizione prima ancora che per processi di fatto, con lo svilupparsi della teoria e della pratica dei diritti umani. Il *Rex* non è più *legibus solutus*; la sua è ormai un’autorità limitata, poiché ogni diritto umano che viene riconosciuto costituisce un limite all’espansione della volontà politica e del diritto statuale. Per certi aspetti è vero che solo ora il popolo, ma direi innanzitutto l’individuo, è divenuto effettivamente sovrano.

D’altra parte si assiste ad una delocalizzazione e pluralizzazione dei poteri, che non sono assoggettati più a quello tradizionale: il potere politico. Si emancipano da questo il potere economico, quello scientifico-tecnologico, quello mass-mediale, che si collocano al di fuori del potere politico e in dimensione transnazionale [[24]](#footnote-24).

Conclusivamente sul punto si può dire che è evidente che lo Stato non scomparirà, ma sarà alla fine dei processi accennati molto diverso da quello che abbiamo conosciuto ed ereditato dal passato, rimanendo una sorta di simulacro seppure ancora titolare di molti poteri e funzioni.

5. *Le conseguenti metamorfosi dell’IPEE*

Dunque l’interrogativo è: scomparirà lo *Ius Publicum Ecclesiasticum Externum* con lo scomparire della forma di organizzazione della comunità politica, in reazione alla quale era nato?

A me pare che pronosticare una scomparsa sia per lo meno azzardato; diverso diagnosticare delle metamorfosi che, come s’è detto, sono già in atto e parzialmente visibili. Tra queste due mi sembrano assolutamente da cogliere.

La prima si intravvede nella prospettiva inter-ordinamentale ed internazionalistica nella quale, come si è osservato, ormai da secoli si pone la questione antica dei rapporti fra la Chiesa e i Cesari di questo mondo.

Non è difficile osservare in merito come vi sia uno spostamento dell’azione internazionale della Santa Sede verso il problema della tutela dei diritti umani, a cominciare naturalmente dalla libertà religiosa che è il fondamento di tutti, così come della tutela della pace, che in fondo altro non è che un diritto dell’uomo [[25]](#footnote-25). L’attività concordataria è venuta sempre più spostando il proprio *focus* dalle *libertates Ecclesiae*, cioè le ragioni dell’istituzione, alla libertà religiosa, cioè le ragioni dell’uomo, appartenga o meno alla Chiesa cattolica. Per altro verso si è venuta intensificando l’attività internazionale dei Pontefici, tra l’altro con adesione sempre più ampia della Santa Sede – non solo e non tanto per la Città del Vaticano, ma per tutta la Chiesa – a convenzioni internazionali plurilaterali, come quelle sulla tutela dell’infanzia, contro il traffico di stupefacenti, contro la criminalità in materia finanziaria, contro il terrorismo o la corruzione. Convenzioni la cui *ratio*, in definitiva, è nella tutela dell’uomo, della sua inalienabile dignità, nelle sue insopprimibili spettanze.

Si tratta degli sviluppi di insegnamenti del Vaticano II, soprattutto quello di cui al paragrafo 76 della costituzione pastorale *Gaudium et spes*, secondo cui la comunità politica e la Chiesa, indipendenti ed autonome l’una dall’altra nel proprio campo, “sono a servizio della vocazione personale e sociale della stessa persona umana”.

Come è stato giustamente osservato, “a partire dal concilio Vaticano II, anche la Chiesa cattolica, dopo una riflessione lunga e non priva di difficoltà, si è dotata di un quadro normativo rinnovato per le relazioni che potremmo qualificare come ‘esterne’: con le altre religioni, con gli Stati e, più profondamente, con la società e la cultura del nostro tempo. Non si è trattato di un semplice mutamento di politiche, bensì di un autentico rinnovamento, reso possibile, come sempre accade per i processi di riforma della Chiesa, da un’approfondita riflessione teologica sulla propria identità. Tutto ciò l’ha portata a ricomprendere il proprio rapporto con il mondo, in una feconda tensione, che ancora oggi sperimentiamo, tra la valorizzazione di ciò che di positivo la civiltà moderna apporta, e uno spirito critico verso ciò che appare non coerente con il Vangelo e con la retta ragione”[[26]](#footnote-26).

Un secondo fenomeno che segnala le metamorfosi in corso è da cogliere nel processo di recupero di una delle dimensioni entro le quali la questione dei rapporti tra Chiesa e comunità politica può essere inquadrata, e che negli sviluppi storici dello *Ius Publicum* appariva sostanzialmente negletta: quella di una Chiesa come popolo di Dio che entra ad animare i popoli di questa terra. Dunque non Chiesa *e* mondo, ma Chiesa *nel* mondo.

Questa prospettiva, che ha dominato nell’età antica e – seppure con la necessaria considerazione delle peculiarità del *Sacrum Imperium* – nell’età di mezzo, è stata soppiantata nella modernità, per le ragioni accennate, dall’altra, più istituzionale.

Si tratta di una prospettiva che è valorizzata a partire dal Concilio Vaticano II, il quale non a caso recupera quel gioiello della letteratura cristiana antica costituito dalla lettera *A Diogneto*, in cui precisamente si dice che “i cristiani svolgono nel mondo la stessa funzione dell’anima nel corpo” [[27]](#footnote-27). Gli insegnamenti conciliari sulla Chiesa come popolo di Dio, sulla animazione cristiana dell’ordine temporale, in particolare sulla missione dei fedeli laici nelle realtà mondane, hanno sollecitato un rinvenimento ed una nuova attenzione per una dimensione che nel corso dei secoli si era appannata [[28]](#footnote-28). Il magistero pontificio post-conciliare, specie sul laicato, ha sviluppato vieppiù l’attenzione per una impostazione che in qualche modo capovolge la gerarchia tradizionale: non più lo Stato come *dominus* della società civile, ma questa come realtà verso la quale le istituzioni pubbliche e politiche, ai vari livelli, sono al servizio. E la Chiesa, in effetti, è nella società, non nello Stato; le istituzioni politiche sono (debbono essere) laiche, ma la società non lo è né può esserlo.

Questo cambio di prospettiva – non più Chiesa *e* Stato, ma Chiesa *nella* società – conduce ad una nuova prospettazione giuridica delle questioni antiche circa le conseguenze della distinzione evangelica fra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio. Si tratta di una prospettazione che dall’ordinamento internazionale sposta l’attenzione all’interno degli ordinamenti secolari nei quali, a vari livelli, la società civile viene ad organizzarsi: il problema diviene quello di assicurare negli stessi il rispetto della dignità della persona umana e delle sue spettanze irrinunciabili, tra cui il diritto fondamentale alla libertà religiosa, individuale e collettiva, ma anche istituzionale. Spetta al popolo di Dio agire, per reclamare ordinamenti giuridici secolari sempre più conformi a tali istanze, con una azione dal basso di sollecitazione e di proposta, capace di aggregare consensi e di divenire una sollecitazione tanto forte da non poter essere ignorata. La diffidenza ottocentesca per la democrazia si trasforma dunque in amicizia, proprio perché essa rappresenta la forma di reggimento politico che offre maggiori assicurazioni di rispetto dei diritti umani.

Alla luce di siffatte considerazioni, appare evidente una delle ragioni profonde della sempre più accentuata attenzione del magistero sulla tematica dei diritti umani: non fuga dalla missione spirituale propria né riduzione, in una logica secolaristica, al coro delle agenzie umanitarie; ma imbocco di una strada nuova per giungere sostanzialmente ad obiettivi fino a ieri perseguiti attraverso la peculiare via concordataria e con i limiti consustanziali di questa, dati dall’esclusivo riferimento alla Chiesa ed ai cattolici [[29]](#footnote-29). Ed è interessante notare che la stessa attività concordataria si è venuta coerentemente sviluppando, come s’è detto, proprio a cominciare dalla questione nodale dei diritti della persona umana.

Ma a tutto ciò si aggiunga, nella contemporaneità, la denunciata fine del processo dialettico di osmosi tra il religioso e il politico che, lo si voglia o meno, “è stato una componente fondamentale per la costruzione dello Stato di diritto e della democrazia” [[30]](#footnote-30). Questa fine segna il tramonto dello Stato moderno, marcando tra l’altro “il fallimento delle più diverse politiche di multiculturalismo e di laicità negli ultimi decenni” [[31]](#footnote-31).

6. *Conclusioni*

Dunque non parrebbe che siamo giunti al “canto del cigno” dello *Ius Publicum Ecclesiasticum*; le considerazioni svolte sembrano non confermare affatto questa ipotesi. Certo è però che esso, sia come dottrina sia come esperienza giuridica, verrà ad assumere progressivamente configurazioni nuove, ulteriori, anche se non potranno negare o superare quelle tradizionali, ereditate dal passato, ma semmai integrarle.

Il pontificato di Papa Francesco sembrerebbe aver accentuato il processo innovativo. Come è stato notato, “non è il registro diplomatico in senso classico a poter fornire la chiave interpretativa della visione della politica mondiale da parte del papa argentino. La questione centrale riguarda, piuttosto, il ruolo globale del Cattolicesimo, che papa Begoglio impersona, interpreta, amplifica, arricchisce di contenuti inediti” [[32]](#footnote-32). Il suo magistero in materia di diritti umani e di nuovi diritti umani, come quello all’ambiente, di casa comune e fraternità universale, di ruolo positivo delle religioni nella società, di eguaglianza solidale tra popoli, di fine del paradigma eurocentrico dello Stato, impone una riconcettualizzazione dell’agire della Chiesa nel mondo,

Ma è soprattutto il suo modo di riguardare il mondo, nel quale la Chiesa è chiamata ad operare, che impone una riorganizzazione in primo luogo concettuale dello *Ius Publicum*. Si pensi solo al principio per cui “il tempo è superiore allo spazio” [[33]](#footnote-33), o l’altro per il quale “il tutto è superiore alla parte” [[34]](#footnote-34), su cui tanto insiste, per rendersi conto di dimensioni e confini nuovi: non più la concezione che ha denotato lo Stato moderno, con i suoi dogmi della territorialità, della stanzialità, della particolarità, ma la concezione di un movimento nel divenire della storia che ha come palcoscenico il mondo.

In particolare nell’esortazione apostolica *Evangelii gaudium* è un passo che, per quanto qui interessa, lascia pensare. “La pace sociale – scrive Francesco – non può essere intesa come irenismo o come una mera assenza di violenza ottenuta mediante l’imposizione di una parte sopra le altre. Sarebbe parimenti una falsa pace quella che servisse come scusa per giustificare un’organizzazione sociale che metta a tacere o tranquillizzi i più poveri, in modo che quelli che godono dei maggiori benefici possano mantenere il loro stile di vita senza scosse mentre gli altri sopravvivono come possono. Le rivendicazioni sociali, che hanno a che fare con la distribuzione delle entrate, l’inclusione sociale dei poveri e i diritti umani, non possono essere soffocate con il pretesto di costruire un consenso a tavolino o un’effimera pace per una minoranza felice. La dignità della persona umana e il bene comune stanno al di sopra della tranquillità di alcuni che non vogliono rinunciare ai loro privilegi. Quando questi valori vengono colpiti, è necessaria una voce profetica” [[35]](#footnote-35).

Insomma: la nuova visione di Papa Francesco sembra accentuare il compito profetico della Chiesa, quindi anche del suo diritto e dello *Ius publicum ecclesiasticum externum*. E ciò pare ricollegarsi proprio all’ultima analisi di Paolo Prodi sul ruolo e il necessario recupero della profezia, come cifra peculiare del rapporto tra la Chiesa e le potestà temporali nella storia dell’Occidente [[36]](#footnote-36).

Dunque si intravvede tutto un impegno, a venire, per la riconcettualizzazione degli schemi tradizionali di una disciplina nata con la nascita dello Stato moderno.

Starà alle più giovani generazioni di canonisti essere all’altezza di questa sfida.

1. P. Prodi, *Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna 1982, p. 352. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sempre utile al riguardo la lettura delle pagine di G.B. Guzzetti, *Chiesa e politica. Disegno storico*, Marietti, Torino 1975. Per le tentazioni del potere politico in età antica e medievale cfr. la voce di J. Calvo Álvarez, *Cesaropapismo*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, diretto da J. Otaduy-A. Viana-J. Sedano, vol. II, Aranzadi, Cizur Menor 2012, p. 69 ss. [↑](#footnote-ref-2)
3. A conferma di quanto sopra accennato è sufficiente un succinto riferimenti ad alcuni testi apparsi dopo il Concilio: G. Saraceni, *Chiesa e comunità politica*, Giuffré, Milano 1983; G. Leziroli, *Stato e Chiesa. Per una storia del dualismo giurisdizionale cristiano*, Giappichelli, Torino1991; Id. *Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico, La religione come limite del potere*, 4 ͣ ed., Giappichelli, Torino 1998; V. Prieto, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile*, Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2003; R. Minnerath, *L’Église catholique face aux États. Deux siècle de pratique concordataire 1801-2010*, Éditions du Cerf, Paris 2012. Significativo il fatto che Matteo Nacci, docente della materia presso la Pontificia Università Lateranense, mentre in una prima pubblicazione aveva parlato di *jus publicum* (M. Nacci, *Origini, sviluppi e caratteri del jus publicum ecclesiasticum*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2010), successivamente ha anch’esso adottato un titolo meramente descrittivo ( M. Nacci, *Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla* sana cooperatio. *Un profilo storico-giuridico*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2015). [↑](#footnote-ref-3)
4. Il riferimento è a: G. Dalla Torre, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica delle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, 1 ͣ ed., Ave, Roma 1996 (3 ͣ ed. 2007). [↑](#footnote-ref-4)
5. Sulla problematica relativa alla categoria della *societas iuridice perfecta* cfr. G. Ghirlanda, *Sociedad Jurídica Perfecta*, in *Diccionario Gemeral de Derecho Canónico*, cit. vol. VII, p. 379 ss. [↑](#footnote-ref-5)
6. Cfr. ad esempio L. Spinelli, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Lezioni di diritto canonico*, in collaborazione con G. Dalla Torre, 2 ͣ ed., Giuffrè, Milano 1985, p. 80 ss. [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Fumagalli Beonio Brocchieri, *Il pensiero politico medievale*, 4 ͣ ed., Laterza, Roma-Bari 2005. [↑](#footnote-ref-7)
8. P. Schiera, *Stato moderno*, in *Dizionario di politica*, diretto da N. Bobbio e N. Matteucci, Utet, Torino 1976, p. 1006 s. [↑](#footnote-ref-8)
9. G. Le Bras, *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, premessa all’edizione italiana di F. Margiotta Broglio, il Mulino, Bologna 1976, p. 248. [↑](#footnote-ref-9)
10. Si vedano al riguardo le puntuali osservazioni di P. Grossi, *Giustizia come legge o legge come giustizia? Annotazioni di uno storico del diritto*, in *Mitologie giuridiche della modernità*, 3 ͣ ed., Giuffrè, Milano 2007, p. 15 ss. [↑](#footnote-ref-10)
11. E’ noto l’irriguardoso ed ideologicamente viziato giudizio di Guido Padelletti, contenuto nella sua prolusione al corso di storia del diritto italiano alla Sapienza di Roma, in cui affermava “essere il diritto canonico, dal lato tecnico e formale, come dal lato sostanziale e materiale, di gran lunga inferiore alla fama sua”; l’essere in sostanza null’altro che “un colossale ma barocco edificio”, la cui “parte prevalente e originale” sarebbe stata in definitiva nel “falso, l’immoderato, l’incivile, l’inelegante” dato dall’apporto dei pontefici nel corso della storia (citato da V. Del Giudice, *Per lo studio del diritto canonico nelle Università italiane*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Francesco Scaduto*, I, Cya, Firenze 1936, p. 205 s.).

    . [↑](#footnote-ref-11)
12. Per la complessa vicenda risorgimentale italiana cfr. C. Cardia, *Risorgimento e religione*, Giappichelli, Torino 2011. [↑](#footnote-ref-12)
13. Così Paolo Prodi, nell’articolo apparso postumo *Senza Stato né Chiesa. L’Europa a cinquecento anni dalla Riform*a, in *il Mulino*, 2017, 1, p. 7. [↑](#footnote-ref-13)
14. Basti pensare a A. De La Hera – C. Mounier, *Le droit public ecclésiastique à travers ses définitions*, in *Revue di droit canonique*, 1, 1964, p. 32 ss.; ma cfr. anche C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, t. I, *L’edificazione del sistema canonistico (1563-1903*), Giuffrè, Milano 2008, p. 65 ss. [↑](#footnote-ref-14)
15. *De controversiis Christianae fidei*, t. II, l. III, c. II, 1601, coll. 137-138. Inutile dire che con ciò Bellarmino non confondeva affatto la Chiesa con lo Stato, ma voleva dire che, dal lato giuridico, essa si presenta come una comunità di uomini giuridicamente organizzata, così come avviene per le comunità politiche. [↑](#footnote-ref-15)
16. Si vedano al riguardo le acute osservazioni di S. Cotta, *I Concordati tra storia, politica e diritto*, in G. Dalla Torre, *I Concordati nel pensiero di Sergio Cotta*, Aracne, Roma 2008, p. 51 s. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ho approfondito questo aspetto in G. Dalla Torre, *L’esperienza novecentesca della codificazione canonica*, in *La Chiesa e gli Stati. Percorsi giuridici del Novecento*, Studium, Roma 2017, p. 120 ss. [↑](#footnote-ref-17)
18. In particolare sugli sviluppi dell’attività concordataria dopo il codice canonico del 1983 cfr. J. Calvo Álvarez, *Desarrollo del Derecho Concordatario después del CIC de 1983* en *Ius Canonicum*, 49 (98), 2009, p. 347 ss. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mi sono soffermato sul punto in G. Dalla Torre, *Sovranismo*, in *Studium*, 2017, 3. [↑](#footnote-ref-19)
20. Il fenomeno è evidente anche in uno Stato piccolissimo e del tutto peculiare, qual è la Città del Vaticano. Non a caso i pontefici Benedetto XVI e Francesco sono dovuti intervenire con una serie di leggi in materia penale e finanziaria: per alcune riflessioni al riguardo cfr. R. Zannotti, *La normativa antiriciclaggio dello Stato vaticano*, in *Annali di diritto vaticano 2015*, a cura di G. Dalla Torre e P.A. Bonnet, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, p. 67 ss. [↑](#footnote-ref-20)
21. Circa l’odierna “globalizzazione giuridica”, un grande storico del diritto ha notato che uno dei fenomeni che oggi viene ad aggravare la crisi dello Stato produttore del diritto è quello della “privatizzazione e frammentazione delle fonti di produzione del diritto”, caratterizzato dalla “auto-organizzazione dei privati, i quali, per conto proprio, grazie all’opera di esperti privati, inventano strumenti congeniali a ordinare i loro traffici giuridici, dando vita ad un canale giuridico che si affianca e scorre accanto a quello dello Stato, prevedendo giudici privati le cui decisioni i soggetti si impegnano a osservare” (P. Grossi, *Prima lezione di diritto*, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 69 s.). [↑](#footnote-ref-21)
22. Sul fenomeno vedasi N. Picardi, *La crisi del monopolio statuale della giurisdizione e la proliferazione delle Corti*, in *Corti europee e giudici nazionali*, Bononia University Press, Bologna 2011, p. 5 ss. [↑](#footnote-ref-22)
23. Si veda ad esempio l’es. ap. *Evangelii gaudium*, nn. 22-23. Il testo del documento può leggersi in *A.A.S.* 2013, p. 1019 ss. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mi sono occupato di queste tematiche nella *Introduzione* alla sessione “Politica e poteri”, della 44 Settimana sociale dei cattolici italiani (Bologna 2004), i cui atti sono pubblicati in F. Garelli – M. Simone (a cura di), *La democrazia. Nuovi scenari nuovi poteri*, Edizioni Dehoniane, Bologna 2005, cfr. in particolare p. 305 ss. [↑](#footnote-ref-24)
25. Per approfondimenti cfr. G. Dalla Torre, *Pace e diritti umani nell’insegnamento di Giovanni Paolo II*, in *Studium*, 2004, 1, p. 13 ss. [↑](#footnote-ref-25)
26. P.R. Gallagher, *Libertà religiosa e diritti umani nell’Europa del XXI secolo. Non problema ma parte della soluzione*, in *L’Osservatore Romano*, 14 ottobre 2015, p. 5. [↑](#footnote-ref-26)
27. E prosegue poi dicendo che “L’anima è diffusa in tutte le membra del corpo; anche i cristiani sono sparsi per le città del mondo. L’anima abita nel corpo, ma non è del corpo; anche i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo” (VI, 2-3; la traduzione è di S. Zincone (a cura di), *A Diogneto*, 3 ͣ ed. Borla, Roma 1984, p. 67). Significativamente la *A Diogneto* è citata dal Concilio Vaticano II sia nella costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium*, n. 38, sia nella costituzione sulla divina rivelazione *Dei Verbum*, n. 4, sia infine nel decreto sull’attività missionaria della Chiesa *Ad gentes*, n. 15. [↑](#footnote-ref-27)
28. Rinvio per approfondimenti a G. Dalla Torre, *L’animazione cristiana del mondo*, in *Santità e mondo*, Atti del Convegno teologico di studio sugli insegnamenti del beato Josemarìa Escrivà (Roma, 12-14 ottobre 1993), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994, p. 151 ss. [↑](#footnote-ref-28)
29. Osserva Paolo Prodi che “La rinascita del papato dalla crisi conciliare, il «solstizio» del 1440, è ben nota nei suoi due fenomeni più appariscenti: per salvare il più possibile la sua funzione universale esso sviluppa un rapporto di tipo nuovo centro-periferia che ha il suo perno non più nel tradizionale rapporto intra-ecclesiale con le Chiese particolari ma nel rapporto politico con gli Stati: gli strumenti sono i concordati e le nunziature” (P. Prodi, *Senza Stato né Chiesa*, cit., p. 11). [↑](#footnote-ref-29)
30. Cfr. ancora P. Prodi, *Senza Stato né Chiesa*, cit., p. 15. [↑](#footnote-ref-30)
31. Id., op. cit., p. 15. [↑](#footnote-ref-31)
32. P. Ferrara, *Il mondo di Francesco. Bergoglio e la politica internazionale*, presentazione di P. Gentiloni, San Paolo, Cinisello Balsamo 2006, p. 21. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Evangelii gaudium*, nn. 222-225 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ivi, nn. 234-237 [↑](#footnote-ref-34)
35. *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n. 218. [↑](#footnote-ref-35)
36. Si veda P. Prodi, *Profezia, utopia, democrazia*, in M. Cacciari – P. Prodi, *Occidente senza utopie*, il Mulino, Bologna 2016, p. 11 ss. [↑](#footnote-ref-36)